



NUOVI IMPORTI MASSIMI TRATTAMENTI CASSA INTEGRAZIONE E DISOCCUPAZIONE 2021

L'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tale adeguamento non può risultare inferiore a zero. Gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione, relativi all'anno 2021, come comunicato dall'Inps con circolare n. 7 del 21/1/2021 sono i seguenti:

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA, STRAORDINARIA, CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

È erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi, ecc.), **entro e non oltre i seguenti limiti** massimi:

| 1° Massimale: retribuzione lorda mensile inferiore a 2159.48 | |
|---|--------|
| Indennità mensile lorda | 998.18 |
| Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5.84%) | 939.89 |

| 2° Massimale: retribuzione lorda mensile superiore a 2159.48 | |
|---|---------|
| Indennità mensile lorda | 1199.72 |
| Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5.84%) | 1199.66 |

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE • SETTORE EDILE (Intemperie stagionali)

Detti importi massimi devono essere **incrementati**, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura **ulteriore del 20%** per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

| Retribuzione | Lordo | Netto |
|--|--------------|--------------|
| retribuzione lorda mensile inferiore a 2159.48 | 1197.82 | 1127.87 |
| retribuzione lorda mensile superiore a 2159.48 | 1439.66 | 1355.58 |

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpi è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a **€ 1.227,55** per il 2021. L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, **€ 1.335,40**. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT, **€ 1.227,55** per il 2021.

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo, la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.227,55 euro per il 2021) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT 1335,40 euro per il 2021. A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DISCOLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a **€ 1.227,55** per il 2021. L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, **€ 1.335,40**.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2021 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2020, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 20 del 10 febbraio 2020 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a € 1.199,72 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 998,18 (quanto al massimale più basso).

L'indennità spetta:

- per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
- nella misura del **40%** della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.

N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l'indennità viene erogata per un importo pari al **30%** della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2021, a **€ 595,93**. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.

CGIL



CAMERA
DEL LAVORO
DI BRESCIA

www.cgil.brescia.it

